m_dg.DAPPR11.16/08/2021.0032442.U

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato Regionale della Campania
Il Provveditore

Ai Direttori
degli Istituti Penitenziari
della Campania
LORO SEDI

Oggetto: Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Green Pass.

Si trasmettono con carattere di urgenza le disposizioni emanate dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse con nota n. GDAP – 302863 del 13.08.2021 e n. GDAP – 303444 del 14.08.2021.

Si può comprendere che in particolare la nota del 14 agosto è dirimente rispetto alla questione, posta a livello governativo, dell'obbligo di possesso delle certificazioni verdi COVID-19 per il personale che accede alla mensa di servizio.

In tal senso saranno assunti immediati accordi con le imprese che gestiscono le mense di servizio.

È necessario garantire la più corretta attuazione delle disposizioni in questione, alla luce, in particolare, del D.P.C.M. del 17.06.2021, attuativo del D.L. 22.04.2021 n. 52 e di quanto poi precisato dalla nota n. 54914 del 10.08.2021 emanata dal Gabinetto del Ministro dell'Interno.

In tal senso si sottolinea che, come per gli esercizi pubblici, anche per le mense aziendali l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde è in capo ai soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 13 del citato D.P.C.M. e non alle direzioni e ai loro collaboratori, poiché in qualità di datori di lavoro non possono intervenire sul trattamento di questo tipo di dato sensibile.

e.g.

Via S. Francesco di Sales n. 35 - 00165 Roma
Telefono 06-688181 e 06-68818258 e-mail pr.roma@giustizia.it – pr.roma@giustiziacert.it

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Provveditorato Regionale della Campania
Il Provveditore

Per quanto riguarda la richiesta di esibizione di un documento di identità si rammenta che tale seconda verifica, "a richiesta dei verificatori", compete esclusivamente alle figure indicate dal comma 2 dell'art. 13, ed in particolare ai "Pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni", che hanno il potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti dalla legge.

Si sottolineano alcuni aspetti da attuare correttamente:

a) Le indicazioni esposte non investono l'attività prestata in spazi all'aperto.

b) I due tipi di verifica citati vanno comunque effettuati garantendo la riservatezza dell'accertamento.

c) Attraverso i contatti con la ditta che eroga la mensa di servizio si potrà prevedere, come suggerito dalla Direzione Generale del Personale, l'assegnazione del pasto take away al personale non munito della certificazione.

La questione trattata con la presente nota potrà necessitare di ulteriori chiarimenti che attraverso il confronto immediato con questo ufficio saranno affrontati con immediatezza, laddove sarà necessario anche attraverso l'interlocuzione con il Dipartimento.

Ringrazio ed invio cordiali saluti.

Il Provveditore reggente
Carmelo Cantone

e.g.

Via S. Francesco di Sales n. 35 - 00165 Roma
Telefono 06-688181 e 06-68818258 e-mail pr.roma@giustizia.it - pr.roma@giustiziacert.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Roma, 14 agosto 2021

Al Signor Direttore Generale della Formazione
SEDE

m_dg.GDAP.14/08/2021.0303444.U

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

Al Segretario dell'Ente Assistenza
dell'Amministrazione Penitenziaria
SEDE

e, per conoscenza,

Al Signor Capo del Dipartimento

Al Signor Vice Capo del Dipartimento
SEDE

OGGETTO: Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19 - Green Pass

Facendo seguito alla nota di pari oggetto prot. GDAP .13.08.2021.0302863 (all.1) datata 13 agosto u.s., si comunica che, sulla base di indicazioni riferibili al Ministero della Salute, la consumazione dei pasti all'interno dei locali destinati alle mense obbligatorie di servizio potrà essere consentita solo a coloro che sono in possesso delle certificazioni verdi COVID 19.

Le SS.LL. inviteranno i Direttori delle sedi periferiche, delle scuole di formazione e degl'istituti d'istruzione a voler concordare tempestivamente con le imprese gestrici del servizio le modalità con le quali sarà assicurata la fruizione dei pasti nella forma del *take away* agli aventi diritto non muniti della necessaria certificazione.

Si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Gianfranco De Gesu

Ad 1

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

Al Segretario dell'Ente di Assistenza
dell'Amministrazione Penitenziaria
SEDE

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento

Al Signor Vice Capo del Dipartimento
SEDE

OGGETTO: decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19 – Green Pass.

§1 Il decreto-legge n. 105 concernente *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 23 luglio 2021, si pone come finalità, come noto, di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus alla attuale situazione sanitaria.

Con il suddetto intervento normativo, dunque, tra le varie misure di interesse per questa Amministrazione rileva, nell'ambito di una serie di attività e servizi, il previsto impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9 comma 2 del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 convertito dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021.

Si ritiene dunque opportuno fornire alcune indicazioni rispetto al personale dipendente.

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.13/08/2021.0302363.U pag. 1 di 2

§2 La fruizione dei pasti presso la **mensa obbligatoria di servizio** è consentita a tutto il personale avente diritto, fermo restando il puntuale rispetto dei protocolli sanitari vigenti finalizzati a prevenire il contagio.

Eventuali persone esterne saranno invece tenute al rispetto del richiamato D.L. n. 105/2021 relativamente al possesso delle certificazioni verdi Covid- 19.

§3 Le consumazioni al tavolo con sedia[1] presso le **sale convegno** delle strutture dell'Amministrazione Penitenziaria possono essere consentite all'esterno o in modalità *take–away*.

§4 La fruizione delle **palestre** presso le strutture dell'Amministrazione Penitenziaria è consentita senza certificazione verde Covid- 19 soltanto se l'attività sportiva si svolge per ragioni di servizio (addestramento, tecniche operative). Se l'attività sportiva è svolta dal personale al di fuori da esigenze di servizio dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel D.L. n. 105/2021.

Si invitano le SS.LL. a sensibilizzare tutto il personale affinché si assicuri il costante e puntuale rispetto dei protocolli e linee guida del Ministero della Salute finalizzati a prevenire o contenere il contagio.

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Gianfranco De Gesu

[1] Si suggerisce, pertanto, di eliminare i tavoli con sedie all'interno delle sale convegno

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.13/09/2021.0302953.U pag. 2 di 2

Versione accessibile

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.
Prot. Uscita N. 0054914 del 10.08.2021

Roma, 10 agosto 2021

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

SEDE

OGGETTO: Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (*d'ora in avanti certificazioni verdi*) è disciplinata dall'art. 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 (*di qui in poi d.P.C.M.*), contenente disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52.

Originariamente introdotte per le attività indicate dal predetto decreto-legge n.52/2021 che avessero luogo principalmente nei territori collocati nella cosiddetta zona gialla, il loro impiego è stato successivamente previsto anche per altre attività e per le regioni in zona bianca, in virtù dell'art. 9-*bis* del citato DL n.52/2021, inserito dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105.

Il ricorso alle certificazioni verdi, com'è noto, è divenuto operativo dallo scorso 6 agosto e ha determinato in alcuni settori interessati l'esigenza di opportuni chiarimenti che si intendono qui fornire, rinviando, per le parti non oggetto di trattazione, alle specifiche FAQ pubblicate, come di consueto, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

* * * *

Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, occorre innanzitutto precisare che le vigenti disposizioni individuano, all'uopo, due diverse e successive fasi.

La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta.

Tale prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell'art. 13 del d.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo.

La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l'esibizione di un documento d'identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un'ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni in commento.

Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 13, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione "*a richiesta dei verificatori*", contenuta nel predetto comma 4.

Trattandosi di un'attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d'identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo - ossia alla lettera a) del comma 2 dell'art. 13 - "*i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni*", notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge.

Inoltre, lo stesso art. 13 indica, di seguito, anche altre categorie di soggetti addetti a tale forma di verifica, in relazione alle quali si ritiene di dover fornire alcune ulteriori precisazioni.

Riguardo alla categoria *sub* b), essa è riferita al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n.94.

Appare opportuno rammentare come la stessa legge n.94/2009 vieti per tale personale l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.

Trattandosi, inoltre, di personale iscritto in apposito elenco tenuto dalle Prefetture, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di effettuare verifiche, anche saltuarie, riguardo al mantenimento dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco.

Relativamente ai soggetti indicati dalla successiva lettera c) dell'art. 13 del d.P.C.M., si precisa che tale disposizione è riferita anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.

Ne consegue che la certificazione verde, anche ai sensi del citato art. 9-*bis* del DL n.105/2021, non è richiesta per i servizi in questione erogati all'aperto, nonché per l'asporto e per il consumo al banco, rimanendo tuttavia al riguardo pienamente confermate tutte le altre disposizioni anti-COVID riguardanti il distanziamento interpersonale.

In merito all'applicazione del citato comma 4, giova ribadire che la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 13 del citato d.P.C.M.

Si richiama altresì l'attenzione sulla previsione contenuta al comma 6 del più volte citato articolo 13, che demanda il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche in commento ai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, individuando, così, le forze di polizia, nonché il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Con riguardo a quanto immediatamente precede, occorre anche puntualizzare che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, la sanzione di cui all'art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

Con riferimento, poi, agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, cui si riferisce la lettera d) del suddetto art. 13, si fa presente che possono ritenersi abilitati alle verifiche previste dalla medesima disposizione anche i cosiddetti *steward,* ossia il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall'art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 (conv. con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n.41), nonché dal D.M. 13 agosto 2019.

Di tale personale, a cui potrà farsi ricorso anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche indicate dal citato D.M., potranno innanzitutto avvalersi le società sportive che risultino proprietarie dell'impianto, ovvero che ne abbiano la disponibilità avendone acquisito una facoltà di godimento dal legittimo proprietario (Comuni, enti pubblici, ecc.) sulla base di atti negoziali.

Dette società, infatti, ai sensi della sopracitata lettera d) potranno demandare le verifiche in questione a propri delegati, nel cui novero vanno senz'altro ricompresi, benché non espressamente menzionati nella disposizione in commento, anche gli *steward.*

Versione accessibile

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Nel rammentare che la possibilità di avvalersi di delegati è prevista anche per le verifiche cui sono deputati i soggetti di cui alle lettere c), e) ed f) dell'art. 13, comma 2, del d.P.C.M., si ritiene di precisare che i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

* * * *

Il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all'esigenza di consentire l'accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio.

Ne discende l'assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l'impiego effettivo di dette certificazioni, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 13 del d.P.C.M., facendone oggetto di apposita programmazione in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei Sigg. Questori.

Nel confidare nella consueta, puntuale collaborazione, si ringrazia.

IL CAPO DI GABINETTO
F.to Frattasi